

Ilaria Boiano (avvocata Differenza Donna ONG)

CRIMINALIZZAZIONE DELLE SCELTE DELLE DONNE IN MATERIA DI SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA: IL CASO DELL'ABORTO COME GUERRA CONTRO LE DONNE

1. La limitazione dell'accesso delle donne all'aborto quale manifestazione della violenza istituzionale nei confronti delle donne. – 2. Dai crimini riproduttivi al diritto alla salute sessuale e riproduttiva. – 3. Politiche del diritto in tema di aborto negli ordinamenti interni. – 4. La narrazione prodotta nell'ambito del contenzioso internazionale strategico. – 5. Tra legislazione e contenzioso: rafforzamento dello stigma contro le donne.

1. La limitazione dell'accesso delle donne all'aborto quale manifestazione della violenza istituzionale nei confronti delle donne

La violenza maschile nei confronti delle donne è ritenuta nell'ordinamento giuridico internazionale la «manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini» e rappresenta «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini» (preambolo della Convenzione di Istanbul, 2011).

Molteplici sono le forme in cui essa si esplica (economica, fisica, psicologica, sessuale) così come le dimensioni in cui si registra: dalla dimensione privata a quella pubblica, passando per la comunità di riferimento, la violenza maschile nei confronti delle donne costituisce un *continuum* di sopraffazione che attiene alla modalità di relazione tra uomini e donne e alla strutturazione dei rapporti politici e sociali (L. Kelly, 1988).

Legittimazione simbolica e sostanziale di tale sopraffazione è stata storicamente fornita, come largamente sostenuto dalle studiose femministe, anche dal diritto che ha definito giuridicamente una soggettività femminile dimidiata e nei termini prevalenti di una «presenza da governare saldamente per regolare, senza problemi, un assetto che si voleva di impronta patriarcale» (M. Graziosi, 1993), rilevante nel discorso giuridico esclusivamente nella dimensione corporale in quanto di per sé eccezione rispetto allo standard, eccezione che va regolata¹ (T. Pitch, 1998).

¹ Per una più ampia ricostruzione sul rapporto tra femminismo e diritto si rinvia a T. Stang Dahl (1986); A. MacKinnon (1983, 1989); M. Minow (1990); F. E. Olsen (1990); M. Virgilio (1997, 2013); T. Pitch (1998, 2004); A. Facchi (2012); T. Casadei (2016); A. Simone, I. Boiano (2018).

Sin dall'incontro organizzato nel marzo 1976 a Bruxelles dal movimento femminista internazionale e denominato "tribunale internazionale contro i crimini nei confronti delle donne" sul modello "tribunali dei popoli", organismi transnazionali nati negli anni Sessanta, privi di natura giurisdizionale e promossi su iniziativa della società civile², il carattere oppressivo dell'ordinamento giuridico è stato messo sotto accusa e il divieto di aborto è stato annoverato tra le forme che assume la violenza patriarcale quando è esercitata dallo Stato:

La maggior parte dei crimini oggetto delle testimonianze non sono riconosciuti in quanto tali dalle nazioni patriarcali, ma in realtà molti dei crimini sono perpetrati dalle nostre leggi patriarcali. Per esempio, molti paesi ancora puniscono l'uso della contraccezione o ottenere un aborto. Se le leggi fosse state fatte nell'interesse delle donne invece che degli uomini, sarebbe stato un crimine, ad esempio, forzare le donne ad essere madri contro la loro volontà vietando la contraccezione e l'aborto o rendendoli inaccessibili (D. E. H. Russell, N. Van De Ven, 1976).

Secondo questa prospettiva, vietare la contraccezione, punire l'aborto, così come frapparvi ostacoli costituiscono scelte politiche che esprimono la violenza istituzionale conservatrice nei confronti delle donne e minano l'efficacia e l'effettività dell'attuale cornice giuridica internazionale e degli strumenti introdotti negli ordinamenti statali in tema di violenza maschile nei confronti delle donne, alla luce dell'impatto sulle relazioni tra i sessi prodotto proprio dal disconoscimento normativo dell'autodeterminazione delle donne rispetto al proprio corpo, alla sessualità e riproduzione.

A fronte di un rafforzamento degli obblighi internazionali degli Stati di assicurare misure adeguate di prevenzione della violenza nei confronti delle donne nel contesto di una politica ampia di rafforzamento dell'autodeterminazione e della libertà femminile, anche in tema di diritti sessuali e riproduttivi, nell'ultimo decennio si è registrata una spinta reazionaria tradottasi prevalentemente nel consolidamento di un discorso giuridico in tema di aborto incentrato sulla sua criminalizzazione.

Questa direzione della politica del diritto non è nuova, ma si innesta in un orientamento storicamente consolidato degli ordinamenti giuridici volto a comprimere la libertà delle donne, compresa quella di vivere libere dalla violenza maschile (S. Federici, 2015).

² Quest'iniziativa vide la partecipazione di oltre duemila donne provenienti da quaranta paesi che denunciarono le molteplici forme di violenze perpetrate nei confronti delle donne nel mondo. Si vedano D. E. H. Russell, N. Van De Ven (1976). Sulla scia di questa esperienza nel 1992 fu istituito il Tribunale delle donne in Lahore, e molti altri tra Asia e Africa. Si ricorda, inoltre, il tribunale delle donne di Tokyo nel 2000, che ha chiesto giustizia per le violenze subite dalle *comfort women* e più di recente il tribunale delle donne in Sarajevo del 2015.

Preliminare all'articolazione del presente contributo è la seguente precisazione terminologica: utilizzerò prevalentemente il termine «aborto» in luogo dell'espressione «interruzione volontaria di gravidanza», che ricorre nelle disposizioni legislative interne, per coerenza terminologica con il quadro internazionale richiamato e con il registro linguistico proprio del dibattito femminista radicale volto a far cadere il tabù, anche normativo, sul tema, nominandolo espressamente senza edulcorazioni. La parola aborto si riferisce certamente alla pratica concreta di porre fine ad una gestazione, ma richiama anche la necessità politica di considerare la questione sociale che la pratica sottende, ossia la libertà e responsabilità femminile rispetto alla propria sessualità e alle scelte procreative.

Dopo l'inquadramento dell'aborto nell'ordinamento internazionale nei termini di servizio per mezzo del quale si assicura il diritto alla salute, ma anche la tutela del diritto al rispetto della vita privata e l'effettività del divieto di trattamenti inumani e degradanti, delineerò le principali traiettorie del discorso giuridico attuale in tema di aborto attraverso un percorso tra le riforme legislative promosse e/o attuate nell'ultimo decennio in Spagna, Polonia ed El Salvador, significative della complessiva strategia di erosione dell'accesso all'aborto attraverso le norme positive.

Passando quindi all'esame del "diritto in azione", ricostruirò un'argomentazione sempre più ricorrente per supportare l'accesso delle donne all'aborto in casi trattati da organismi di monitoraggio dei trattati internazionali e dalle corti regionali di tutela dei diritti umani. La ragione della scelta metodologica di approfondire decisioni di istituzioni differenti quanto a funzione e composizione (i primi non hanno natura giurisdizionale come le seconde), risiede nel costante dialogo sussistente tra le corti e i comitati di monitoraggio dei trattati internazionali³ e nella progressiva equiparazione delle decisioni emesse quanto a vincolatività per gli Stati destinatari⁴.

Dall'intreccio della logica che sottende il diritto positivo statale con gli argomenti difensivi dispiegati nel corso delle *strategic litigations* in sede internazionale, delineerò le principali coordinate del discorso giuridico in tema di aborto sostenendo che il rafforzamento dell'intervento statale punitivo co-

³ Ciò avviene in applicazione dei principi generali che regolano l'interpretazione del diritto internazionale: l'articolo 31 §3 lett. c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati stabilisce, infatti, che nell'interpretazione di un trattato occorre tener conto di ogni norma di diritto internazionale pertinente e applicabile alle relazioni tra le parti dell'accordo da interpretare.

⁴ Sul tema si rinvia alla recente sentenza n. 1263/2018 del Tribunale Supremo spagnolo emessa nel caso *María de los Ángeles González Carreño c. Ministerio della Giustizia*. La sentenza chiarisce l'obbligo statale di prevedere meccanismi interni per assicurare esecuzione alle decisioni emesse da organismi come il Comitato CEDAW. La sentenza è disponibile online all'indirizzo <https://www.womenslinkworldwide.org/files/3045/sentencia-angela-tribunal-supremo.pdf>.

struisce e diffonde uno stigma nei confronti delle donne che abortiscono volontariamente o involontariamente, stigma che inevitabilmente produce un arretramento culturale delle società minando l'effettività delle politiche perseguite a livello nazionale per la prevenzione della violenza maschile nei confronti delle donne.

2. Dai crimini riproduttivi al diritto alla salute sessuale e riproduttiva

Alla fine del XIX secolo l'aborto era vietato nella maggioranza degli ordinamenti europei che vedevano compiuto così un progetto sociale di controllo delle donne incentrato sui crimini riproduttivi, ridefiniti per scongiurare il crollo demografico a partire dalla seconda metà del XVI secolo, epoca nella quale, ricorda Silvia Federici (2005, 128):

Furono adottate nuove forme di sorveglianza per assicurarsi che le donne incinte non interrompessero la gravidanza. In Francia un editto regio del 1556 imponeva alle donne di dichiarare ogni gravidanza e le condannava a morte se i loro bambini morivano prima del battesimo, dopo essere stati partoriti in segreto, che ci fosse o no prova di un comportamento doloso. Nel 1624 e 1690 leggi simili vennero emanate in Inghilterra e Scozia. Fu creato un sistema di spionaggio per sorvegliare le madri non sposate e privarle di ogni aiuto. Diventò illegale perfino ospitare una donna incinta se questa non era sposata, nel timore che volesse sottrarsi alla sorveglianza pubblica. Di conseguenza crebbe il numero delle donne perseguite dalla legge e nell'Europa tra il XVI e XVII secolo ne vennero giustiziate più per infanticidio che per qualsiasi altro crimine, ad eccezione della stregoneria, che a sua volta implicava l'accusa di aver ucciso bambini e violato altre norme riproduttive.

Come segnala Federici nel prosieguo della sua ricostruzione delle politiche realizzate per espropriare le donne in ogni dimensione esistenziale, il risultato di queste politiche durate oltre due secoli fu il totale asservimento delle donne alla procreazione:

Mentre nel Medioevo le donne erano riuscite a usare diverse forme di contraccezione e a esercitare un controllo assoluto sulle modalità del parto, con questa legislazione i loro ventri divennero territorio pubblico, controllato dagli uomini e dallo stato» (*ivi*, 129).

Alla fine del XIX il modello di riferimento per la legislazione in materia di aborto era incentrato sulla punizione delle donne che abortivano e di chi con loro cooperava a tutela di beni giuridici di interesse pubblico⁵. Per tutta la

⁵ In Italia, ad esempio, il Codice Zanardelli (1889) inseriva l'aborto tra i delitti contro la per-

prima metà del Novecento il tema dell'aborto rimase «parte di quella serie di argomenti che comunemente sono ritenuti innominabili» (L. Perini, 2010).

Fu a partire proprio dalla nominazione pubblica femminile dell'aborto e delle conseguenze mortali della sua criminalizzazione che prese avvio la ricostruzione dello spazio pubblico e della cornice giuridica entro cui si è inscritto e si sviluppa il dibattito sull'aborto avviatosi negli anni Settanta negli ordinamenti interni e in ambito internazionale grazie all'impulso del movimento femminista⁶.

L'elaborazione femminista italiana in tema di aborto, per la sua profondità di analisi e la molteplicità di piani di riflessione, può essere proposta quale riferimento utile per dar conto delle molteplici questioni sollevate così come delle strategie di mutamento degli ordinamenti maturate in ambito femminista: alla prospettiva che indicava quale strada possibile di radicale cambiamento simbolico delle relazioni tra i sessi in tema di sessualità e procreazione quella aperta dalla completa depenalizzazione dell'aborto⁷, si sono contrapposti gruppi che hanno negoziato una riforma legislativa che almeno consentisse, quale eccezione al divieto generale, l'accesso all'aborto gratuito e sicuro in presenza di alcune condizioni correlate per lo più alla tutela del diritto delle donne alla salute.

Il raggiungimento di questo obiettivo negli ordinamenti interni è stato favorito dalla progressiva ridefinizione dell'aborto in ambito internazionale nei termini di questione di salute pubblica, familiare e poi individuale: nel 1979 la Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) ancora declinerà la questione dell'aborto, non espressamente menzionato nella convenzione, invocando l'obbligo degli Stati di garantire alle donne «gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e la cadenza dei figli e di accedere alle informazioni, all'istruzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti» (articolo 16, lett. d) e chiarendo all'articolo 10 che il diritto all'educazione include anche «l'accesso a informazioni specifiche di carattere educativo per contribuire ad

sona, ma oggetto della tutela era l'interesse sociale al normale svolgimento della vita intrauterina, funzionale al mantenimento e allo sviluppo della popolazione dello Stato. Il Codice Rocco inseriva l'aborto tra i delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe con attenuazioni della pena per causa d'onore proprio o di un prossimo congiunto, già prevista nel codice precedente.

⁶ Per un approfondimento del dibattito femminista in tema di aborto si vedano *ex multis* T. Pitch (1998); Libreria delle donne di Milano (1989); A. Bocchetti (1995); C. D'Elia (2008); S. Niccolai (2014); C. D'Elia, G. Serughetti (2017).

⁷ Questa prospettiva si fondava sulla «convinzione che, pensando in tal modo, le donne avrebbero scoperto di avere il potere di liberarsi ciascuna, e subito, dell'aborto, dei divieti o delle regole, delle limitazioni e delle mortificazioni che lo circondavano e lo circondano; di farsi e di fare giustizia; rendendosi protagoniste dirette, nella relazione con l'uomo, della signoria sul proprio corpo (e sul proprio desiderio)» (S. Niccolai, 2016).

assicurare la salute ed il benessere delle famiglie, tra cui ad informazioni e consigli relativi alla pianificazione familiare».

Alla Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo tenutasi nel 1994 riferimento per l'articolazione di obblighi positivi degli Stati rimangono ragioni di salute pubblica e di salute individuale delle donne, minacciata dall'aborto non sicuro. L'aborto rileva oramai come questione sociale e politica, comincia ad essere nominata come tale dalle donne stesse ed in questa cornice si afferma l'obbligo positivo degli Stati, da un lato, di ampliare le politiche di pianificazione familiare, incoraggiando la contraccezione e, dall'altro, di assicurare informazione e supporto «compassionevole» (*compassionate counselling*), servizi di qualità ed economicamente accessibili, anche post intervento, con la finalità generale di diminuire i fattori che determinano la necessità di ricorrere alla pratica.

È con il Piano di azione di Pechino del 1995 che si afferma la prospettiva per la quale l'aborto deve essere previsto quale servizio che assicura il godimento dei diritti umani, in quanto correlato «al diritto ad avere controllo e a decidere liberamente e responsabilmente su temi relativi alla propria sessualità, inclusa la salute sessuale e riproduttiva, libere da coercizione, discriminazione e violenza» (ONU, 1995), posizione ancora vincolante per le organizzazioni internazionali in tema di diritti sessuali e riproduttivi delle donne e rafforzata dalla giurisprudenza e dalle iniziative della comunità internazionale. In questa cornice, con la raccomandazione generale n. 24 del 1999 il Comitato CEDAW ha segnalato agli Stati la necessità di affiancare alle politiche preventive incentrate sull'educazione sessuale e la pianificazione familiare, una politica di progressiva depenalizzazione dell'aborto (Comitato CEDAW, 1999, § 31), con la rimozione di fattispecie incriminatrici nei confronti delle donne in tale ambito, dal momento che risulta

(...) discriminatorio per uno Stato parte rifiutare di assicurare la prestazione di determinati servizi per la salute riproduttiva alle donne (...). Le leggi che penalizzano le procedure mediche di cui necessitano solo le donne e che puniscono le donne che affrontano queste procedure sono un ostacolo all'accesso delle donne alle cure sanitarie (*ivi*, § 11,14).

Il protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa adottato a Maputo dall'Unione Africana nel 2003 continua a ricondurre l'aborto all'alveo del diritto alla salute (articolo 14) chiarendo che l'aborto costituisce un servizio che gli Stati devono assicurare per proteggere i diritti riproduttivi delle donne⁸, precisando le eccezioni al divieto penale:

⁸ L'art. 14 del Protocollo di Maputo ricomprende nel diritto alla salute delle donne le seguenti

«nei casi di violenza sessuale, stupro, incesto e quando i casi di gravidanza continuata metta in pericolo la salute fisica e mentale della madre o la vita della madre o del feto».

Nel contesto della giurisprudenza delle corti regionali per i diritti umani l'aborto è stato approfondito quale violazione del diritto alla vita e a vivere una vita libera dalla violenza e discriminazione, diritto all'integrità personale e alla salute, al rispetto della vita privata. Non mancano, tuttavia, argomentazioni problematiche, perché, sebbene finalizzate a sostenere il diritto delle donne ad accedere all'aborto, a volte replicano il tratto stigmatizzante proprio delle stesse leggi oggetto della censura dinanzi alle corti, come si approfondirà più avanti⁹.

L'aborto, in definitiva, nell'ordinamento internazionale è declinato nei termini di un servizio sanitario funzionale a tutelare il diritto alla salute individuale delle donne, ma anche correlato al rispetto di altri diritti umani e libertà fondamentali.

Questa cornice giuridica di riferimento, tuttavia, non è bastata a porsi da trampolino di lancio per la produzione di un discorso giuridico che restituisse pienezza alla soggettività femminile autodeterminata rispetto al proprio corpo.

3. Politiche del diritto in tema di aborto negli ordinamenti interni

Le normative in materia di aborto si possono dividere in cinque categorie: la prima prevede il divieto assoluto; la seconda categoria, che è la prevalente, si caratterizza per una legalizzazione dell'aborto con la previsione di casi tassativi nei quali la legge «consente» l'accesso all'aborto; il quarto modello è incentrato sulla libera decisione della donna; l'ultimo modello è misto e preve-

declinazioni: *a)* diritto al controllo della propria fertilità; *b)* diritto a decider se avere figli, il numero e l'intervallo di tempo; *c)* il diritto di scegliere qualsiasi metodo di contraccezione; *d)* il diritto di proteggersi e di essere protetta da infezioni sessualmente trasmissibili, incluso l'aids; *e)* il diritto di essere informata sul proprio stato di salute e lo stato di salute del partner, in particolare se affetto da infezioni sessualmente trasmissibili, secondo gli standard internazionali e le migliori pratiche; *f)* il diritto di avere educazione di pianificazione familiare.

⁹ Nel contesto del diritto dell'Unione Europea non esiste «un diritto all'aborto» né indicazioni omogenee di regolamentazione, essendo naufragato il tentativo di inquadrare l'aborto sicuro come servizio che garantisce la tutela dei diritti fondamentali delle donne nella proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi (2013/2040(INI), cosiddetta risoluzione Estrela, dal nome della parlamentare proponente), e solo nel 2015 è stato introdotto un riferimento nella relazione sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 (2014/2217(INI), nella quale l'aborto è menzionato quale servizio cui deve essere garantito l'accesso dagli Stati richiamando gli obblighi generali di non discriminazione e di azioni positive che supportino la parità uomo-donna.

de un margine di libera scelta con alcune prescrizioni (M. Casado González, 2014). Al modello dell'aborto «consentito» dalla legge solo in taluni casi e modalità si contrappone quello della depenalizzazione, originario obiettivo politico del movimento femminista, che consiste nella completa rimozione dell'aborto dal codice penale. Attualmente l'unico paese ad aver optato per questo regime è il Canada: con la sentenza R. c. Morgentaler del 1988 la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionali le disposizioni del codice penale che sanzionavano l'aborto perché ritenute in violazione dei diritti delle donne ai sensi della sezione settima della carta canadese di diritti e delle libertà relativa alla sicurezza della persona¹⁰.

Nonostante la costruzione in ambito internazionale di una cornice teorico-giuridica rinnovata, incentrata sull'aborto come questione attinente primariamente al diritto e alla libertà di autodeterminazione rispetto a tutto ciò che riguardi il corpo delle donne, e poi di rilevanza anche ai fini del diritto alla salute, inteso in senso lato, comprensivo anche del benessere sociale, oltre che fisico e psicologico, in molti ordinamenti interni nell'ultimo decennio si è assistito a politiche del diritto regressive in tema di diritti sessuali e riproduttivi delle donne, a fronte di un significativo ampliamento delle maglie del divieto rilevato almeno fino al 2007 (R. Boland, L. Katzive, 2008).

Le strategie di erosione dell'accessibilità dell'aborto per le donne puntano a limitare fino ad azzerare le eccezioni al divieto penale, si dispiegano nella normalizzazione di pratiche ostative al pieno accesso all'aborto quale servizio pubblico e in campagne di denigrazione delle donne e delle figure professionali che assicurano il servizio con deprivatione delle risorse economiche dedicate¹¹, per giungere alla ridefinizione di crimini riproduttivi, come avvenuto ad esempio in El Salvador, dove attualmente sono in carcere almeno ventisette donne a seguito di aborto, anche involontario, condannate per omicidio aggravato.

Le argomentazioni principali che oggi sottendono questo processo di delegittimazione delle scelte delle donne di ricorrere all'aborto, fino alla completa penalizzazione di tale determinazione, da un lato, si alimentano del

¹⁰ Corte suprema del Canada, Morgentaler contro la Regina, 1988, 82 N.R. 1. Per un commento si veda S. L. Martin (1987).

¹¹ Diffuso ostacolo all'effettività dell'accesso all'aborto anche lì dove sia autorizzato in determinati casi e nel termine previsto dalla legge, è costituito dall'obiezione di coscienza del personale sanitario in assenza di una politica statale orientata al libero accesso all'aborto sicuro: contrariamente alle prassi prevalenti negli ordinamenti interni, gli Stati dovrebbero organizzare i servizi sanitari in modo da assicurare che l'esercizio dell'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario non impedisca alle donne di ottenere accesso ai servizi alla salute. Se il personale sanitario si rifiuta di fornire prestazioni per obiezione di coscienza, devono essere introdotte misure che assicurino l'invio delle donne a servizi alternativi (Comitato CEDAW, 1999, § 31).

discorso pubblico costruito intorno alla sacralità della vita e alla sua tutela sin dalla fase prenatale, dall'altro, ripropongono un antico preconcetto nei confronti delle donne incinte, aggravato dalla «trasparenza» raggiunta dal ventre delle donne grazie alla tecnologia (B. Duden, 1994; C. D'Elia, G. Serughetti, 2017), che le rappresenta come contenitore che potenzialmente espone a rischio il contenuto, così definendo la relazione donna-feto come una relazione di soggetti distinti, autonomi e necessariamente avversari (T. Pitch, 1993, 1998).

Esperienze esemplificative delle traiettorie conservatrici sopra delineate sono la proposta di riforma avanzata in Spagna nel 2014 e in Polonia tra il 2016 e il 2018, tentativi temporaneamente arginati solo grazie ad una grande mobilitazione delle donne in entrambi i paesi.

Il *Proyecto de Ley Organica "para la protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada"* proposto dal ministro della Giustizia Gallardón già nella sua intitolazione segna uno spostamento di prospettiva rispetto al quadro normativo spagnolo¹²: mentre, infatti, la legge organica 2/2010 si occupa della «salute sessuale e riproduttiva e dell'interruzione volontaria di gravidanza», la proposta Gallardón individua la finalità primaria dell'intervento legislativo in materia di aborto nella protezione del concepito collocato in una posizione potenzialmente conflittuale con la donna incinta e i suoi diritti. Per dirimere questo conflitto, da un lato, si avanza la necessità di limitare rigorosamente le eccezioni al divieto penale¹³ e, dall'altro, si imbriglia la donna incinta in una procedura amministrativa di disciplinamento. Partendo dall'immagine di una donna «sempre vittima di una situazione di grave conflitto personale», se ne esclude la punibilità in caso di aborto nei casi non autorizzati, imponendo però procedure di accesso e di informazione connotate da adempimenti «non necessari e dissuasori che ostacolano la libera e legittima volontà della donna di interrompere la gravidanza, anche nei casi legalmente consentiti» (M. Casado González, 2014).

La proposta Gallardón è stata duramente criticata innanzitutto sotto il profilo della sua opportunità politica, in quanto (spudoratamente) presentata quale compromesso elettorale, motivazione risibile a fronte della sensibilità della materia (*ivi*). In relazione al merito delle modifiche legislative, la restrizione in caso di gravi malformazioni del feto rivela la generalizzata stru-

¹² Il testo della proposta di legge è disponibile online all'indirizzo <http://profesionalesetica.org/wp-content/uploads/2014/02/Resumenejecutivo.pdf>.

¹³ L'articolo 1 della proposta di legge organica modifica gli articoli 144, 145, 145 bis e 146 del codice penale e riduce i casi di non punibilità dell'aborto alle situazioni di grave rischio per la vita o salute fisica o psichica della donna; violenza sessuale, mentre viene esclusa la possibilità di ricorrere all'aborto in caso di grave malformazione del feto ritornando alla disciplina risalente al 1985.

mentalizzazione politica del tema delle disabilità, in un contesto di politiche sociali impoverite che non assicurano adeguate risorse in aiuto delle persone disabili. Per ciò che concerne più in generale la tecnica normativa e la sua radice teorico-politica, si evidenzia come le disposizioni introdotte siano funzionali ad azzerare ogni margine di autonoma valutazione delle donne, così esprimendo una complessiva sfiducia nella capacità delle donne di esercitare la loro autonomia e subordinando ogni decisione sul loro corpo all'intervento di terzi (medico, assistente sociale, psicologo). Viene prevista, infatti, una procedura di progressiva verifica della decisione delle donne di ricorrere all'aborto, generando da un lato insicurezza sull'interpretazione dei casi in cui l'aborto è consentito, e interponendo, dall'altro, ostacoli e ritardi indebiti che andrebbero ad impedire in pratica ciò che la legge stessa consente (*ivi*).

Lo spostamento semantico del linguaggio è ancora più reazionario nell'ordinamento polacco: le parole "feto" e "nascituro" cedono il posto all'espressione "bambino concepito" nei testi normativi, mentre si invoca costantemente l'immagine del "bambino non nato" nel discorso pubblico. Di conseguenza, per l'opinione pubblica l'aborto è stato costruito come «atto di uccidere un bambino non ancora nato» (D. Szelewa, 2016) ed è stata proposta l'introduzione di un divieto assoluto di aborto, ad eccezione che per salvare la vita di una donna, aggravando le pene per coloro che lo procurano ed eliminando le opzioni consentite dalla legge del 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione dell'embrione umano e condizioni per interruzione legale di gravidanza, che autorizza l'aborto solo nei casi di stupro o incesto, minaccia alla salute e alla vita di una donna e malformazioni letali del feto¹⁴. La proposta di riforma, rispetto alla quale la maggioranza conservatrice e sostenuta dalla Chiesa cattolica è dovuta arretrare dinanzi alla massiccia protesta delle donne dell'ottobre 2016, è stata di nuovo posta all'ordine del giorno della discussione parlamentare nel marzo 2018: la direzione dei legislatori, in adesione alle spinte dei gruppi di pressione cattolici e *pro-life*¹⁵, è quella di definire una cornice normativa incentrata sulla tutela assoluta della vita umana dal suo concepimento che non può trovare ostacoli nella volontà della gestante. In tale ottica sono in discussione misure di sorveglianza delle donne in gravidanza, di investigazione dei casi di aborto spontaneo, prevedendo la corresponsione di una somma di denaro quale indennizzo alle donne costrette a partorire anche allorché sia previsto che i nascituri non sopravvivranno dopo il parto a causa delle malformazioni ri-

¹⁴ Per una ricognizione del dibattito e delle questioni sull'aborto in Polonia si vedano A. Chelstowska (2011) e J. Mishtall (2015).

¹⁵ Promotrice della riforma è l'organizzazione Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (Istituto di Cultura Legale Ordo Iuris), con il sostegno dell'episcopato nazionale.

scontrate (*ivi*). Un quadro normativo che richiama le misure introdotte con la pressione della Chiesa cattolica nell'Europa del XVI secolo e ricordate in apertura di questo contributo.

Il passo successivo di questa politica del diritto è quello dell'equiparazione dell'aborto all'omicidio attraverso l'interpretazione delle fattispecie incriminatrici orientata dalle riforme costituzionali che sanciscono la protezione della vita sin dal concepimento: per indagare questo processo si approfondisce l'ordinamento del Salvador, dove il 20 aprile 1998 è entrato in vigore un nuovo codice penale che punisce i crimini riproduttivi nel capitolo II intitolato *Dei delitti relativi alla vita in formazione* diretti a tutelare il bene giuridico della vita umana, anche non nata, definita «vita umana dipendente, non nata, prenatale» (F. Moreno Carrasco, L. Rueda García, 2004). È punito l'aborto volontario, anche auto-procurato (articolo 133 c.p.) fino a dodici anni di detenzione, l'aborto procurato senza il consenso della donna (articolo 134 c.p.), con aggravio della pena per il personale sanitario, farmaceutico e coloro che prestano attività ausiliari, tutti puniti con la reclusione da sei a dodici anni (articolo 135 c.p.), qualsiasi condotta in ausilio della gestante che intende abortire (articolo 136 c.p.), l'aborto colposo (articolo 137 c.p.) con esclusione della punibilità per la donna incinta.

In questa cornice legislativa le donne non hanno possibilità di accedere ad un aborto sicuro e rischiano di essere perseguite in caso di gravidanza che termina prima delle quaranta settimane, inclusi i casi di aborto spontaneo o nascite premature se sospettate quale esito di un tentativo di aborto o di ledere al feto (Centre for Reproductive Rights, 2014; A. Januwalla, 2016). Le donne, inoltre, sono perseguite e condannate per omicidio aggravato e condannate anche fino a trent'anni di detenzione. Tra il 2000 e il 2011 sono state perseguite centoventinove donne per crimini riproduttivi e ventotto di queste sono state condannate per omicidio aggravato (Center for Reproductive Rights, 2014). Almeno ventisette di queste sono ancora detenute in un contesto carcerario sovraffollato, deprivate dei contatti con la famiglia di origine e spesso con i figli lasciati fuori senza cure, esposte a maltrattamenti in ragione delle condanne subite (omicidio), e a sistematiche violazioni del diritto ad un processo equo e del principio di uguaglianza (Amnesty International, 2018).

Il Comitato CEDAW il 3 marzo 2017 ha raccomandato allo Stato l'immediato e incondizionato rilascio delle donne detenute per delitti correlati a complicazioni delle gravidanze e di assicurare accesso libero e sicuro all'aborto, almeno in caso di rischio per la loro salute fisica e psichica, in caso di stupro, incesto o malformazioni letali per il feto (Comitato CEDAW, 2017).

4. La narrazione prodotta nell'ambito del contenzioso internazionale strategico

I meccanismi di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali si sono rivelati unica opzione per rimediare alle conseguenze lesive sulla vita delle donne interessate dall'applicazione delle normative più draconiane, tenuto conto che anche gli organi di controllo costituzionale interno sono spesso sottoposti in materia ad una forte pressione correlata all'inclusione nelle carte costituzionali del principio di tutela della vita umana sin dal suo concepimento¹⁶.

Grazie alla costruzione di contenzioso strategico (*strategic litigation*), che a partire da un caso individuale di violazioni richiama l'attenzione internazionale su violazioni sistematiche perpetrate ai danni di particolari gruppi sociali, si sono pronunciate sul tema dell'aborto organismi ONU di monitoraggio dei trattati, la Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione e la Corte interamericane.

Tali autorità in modo univoco hanno riconosciuto nei casi oggetto di cognizione che gli ostacoli burocratici e giuridici frapposti all'accesso delle donne ad un aborto sicuro e legale costituiscono violazioni dei diritti umani. Primo riferimento per l'inquadramento dei casi e delle violazioni lamentate è stato il principio di non discriminazione e di uguale trattamento, congiuntamente alla violazione del diritto alla vita, all'integrità fisica, alla vita privata e familiare. Sono state lamentate inoltre violazioni del diritto all'informazione e all'educazione, al godimento dello standard più elevato possibile di salute e di beneficiare dei progressi scientifici (ONU, 2014)¹⁷.

La traiettoria della linea argomentativa ripresa nel contenzioso internazionale è stata tracciata a partire dal caso di Paula del Carmen Ramírez Jacinto risalente al 2002: le organizzazioni non governative Center for Reproductive Rights, Alaide Foppa A.C. e il Reproductive Choice Information Group hanno chiamato il Messico a rispondere dinanzi alla Commissione interamericana per i diritti umani per violazioni ai danni di Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, rimasta incinta dopo uno stupro all'età di quattordici anni. Immediatamente fu presentata denuncia dalla minore supportata dalla madre presso la procura specializzata in crimini sessuali e violenza domestica. Secondo

¹⁶ Lo stato della discussione costituzionale sull'aborto è ricostruito in chiave comparativa da S. Mancini (2013).

¹⁷ Di seguito una serie di casi: CEDAW/C/49/D/17/2008, Da Silva Pimentel contro il Brasile; CCPR/C/85/D/1153/2003, K.L.N.H. contro il Perù; CEDAW/C/36/D/4/2004, A. S. contro l'Ungheria; CtEDU, A, B, C contro l'Irlanda, ricorso n. 25579/05; Inter-Am. C.H.R., X e XX contro la Colombia, MC-270/09, Inter-Am. Ct. H.R., Artavia Murillo et al. contro il Costa Rica.

l'articolo 136 del codice penale di Baja California, la minore si trovava in una situazione per la quale era autorizzato l'aborto, non punibile in caso di stupro denunciato al pubblico ministero competente. Questi autorizzò la minore all'intervento in un ospedale pubblico con estremo ritardo al quale si aggiunsero una serie di motivazioni pretestuose avanzate dalla struttura ospedaliera per posticipare l'intervento (assenza di personale, vacanza dei ginecologi, parere di un comitato). Intervenne nuovo ordine della procura a procedere, ma intanto la minore fu esposta alla visione di video violenti sulla procedura di aborto da parte di due donne ed estranee al personale sanitario, alla visita di un sacerdote per poi ricevere informazioni da parte del personale medico che si concentrarono sul rischio di «sterilità, perforazione dell'utero, emorragia massiva, fino alla morte, per la quale sarebbe stata responsabile solo la madre», che così terrorizzata da informazioni «fondate su pregiudizi e imprecise», chiese di non procedere con l'operazione.

Nel ricorso si propone la vicenda di Paula del Carmen Ramírez Jacinto come indicativa

Delle innumerevoli ragazze e donne forzate alla maternità dopo essere state stuprate e dopo essere state impedito dalle autorità statali nell'esercizio di un diritto legittimo sancito dalla legge messicana. In aggiunta, dal momento che le leggi nazionali mancano di regolamenti che consentono alle vittime di stupro di esercitare il loro diritto di abortire, esse sono costrette a portare a termine delle gravidanze imposte con la forza che tra le madri minorenni sono caratterizzate da alto livello di rischio (§ 14).

Nel 2007 il caso è stato definito dinanzi alla Commissione interamericana con un accordo di risarcimento dei danni e la prestazione di somme a copertura di spese mediche, di mantenimento e di studio per la giovane madre¹⁸. Lo Stato messicano si è impegnato inoltre a implementare una serie di misure generali, quali un'indagine nazionale per verificare l'effettività dell'assistenza sanitaria in casi di violenza domestica e misurare l'implementazione del piano nazionale antiviolenza, includendo anche le violenze intervenute al di fuori del contesto domestico. A ciò si sono aggiunte misure volte ad assicurare l'effettività delle procedure per accedere all'aborto.

Questo caso, insieme ai successivi discussi in sede internazionale, ha sicuramente avuto il merito di «rendere più facile pronunciare la parola aborto» poiché correlato ad esperienze concrete e a partire da queste ultime è stato prodotto un impatto sulle politiche dei paesi sottoposti al vaglio internazionale (R. Taracena, 2002), tuttavia lo schema narrativo ricorrente non di rado

¹⁸ Inter-Am. C.H.R., Report N° 21/07, Petition 161-02, Friendly Settlement, disponibile online all'indirizzo <https://www.cidh.oas.org/annualrep/2007eng/Mexico161.02eng.htm>.

è incentrato sulla condizione di «*niña*», «bambina vittima di stupro» (Center for Reproductive rights, 2006), mentre si evita di utilizzare i termini «minore», «adolescente», «*teenager*» che invocano una dimensione esistenziale più “indisciplinata”, contrastante con l’immagine della bambina vittima di stupro collocabile accanto al concepito per “parità di innocenza” nel bilanciamento tra i diritti operato per riconoscere la legittimità dell’aborto (S. Lucker, 1997; L. M. Kelly, 2014)¹⁹.

Per dimostrare la gravità della violazione perpetrata a causa del diniego di aborto in caso di stupro, si pone l’accento, inoltre, sulla gravità del trauma conseguente, qualificato come permanente, non più superabile, al quale la vittima innocente è condannata senza scampo.

A partire dal caso di Paula del Carmen Ramírez Jacinto si è articolata, inoltre, una strategia di contenzioso che vede richiedere l’accertamento delle violazioni integrate nei confronti della giovane donna di volta in volta ostacolata nell’accesso all’aborto congiuntamente ai genitori (di solito la madre), presenza che segna un cambiamento rispetto al contenzioso nazionale risalente agli anni Settanta e Ottanta, quando si registrava una contrapposizione tra la famiglia di origine e la singola che decideva di abortire ovvero tra quest’ultima e chiunque potesse interporre un veto (*ivi*).

Sul ruolo dei genitori la Corte di Strasburgo si è pronunciata segnalando che sebbene i genitori di una figlia minore non possano ritenersi automaticamente titolari del potere di assumere decisioni in ordine alle scelte riproduttive della minore, in considerazione dell’autonomia della minore in questa sfera, tuttavia tale differente posizione non esclude «il bisogno di una procedura di accesso all’aborto che ascolti entrambi le parti, prevedendo anche un meccanismo di supporto e mediazione tra visioni confliggenti nel superiore interesse della minore»²⁰. Dall’alleanza madre-figlia il passo è breve per il ritorno ad una dimensione di contrapposizione nella quale la volontà della minore rischia di vedersi sovra-determinare anche dai familiari.

5. Tra legislazione e contenzioso: rafforzamento dello stigma contro le donne

L’intreccio della logica sottesa alle politiche del diritto nazionali con gli argomenti difensivi dispiegati nel corso delle *strategic litigations* in sede interna-

¹⁹ R. v. Bourne [1938] 3 All E.R. 615 (Crown Court of England and Wales); Attorney General v. X, [1992] I.E.S.C. 1 (Supreme Court of Ireland); Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2012, F., A.L., Expediente Letra “F, No. 259, Libro XLVI, (Arg.). Corte Constitucional 2008, Sentencia T-209/ (Colom.).

²⁰ CEDU, P. e S. contro la Polonia, Ricorso N. 57375/08, §109.

zionale restituisce una soggettività femminile costruita ancora in posizione di contrapposizione al feto, potenzialmente in pericolo se lasciato in balia delle determinazioni delle donne in gravidanza, alle quali non può riconoscersi «fiducia, ritenere che esse non sceglieranno a cuor leggero, (...) accordare loro lo statuto di soggetti morali sessuati» (T. Pitch, 1998, 84).

Questo schema è emerso chiaramente dall'analisi delle disposizioni della proposta di legge "Gallardón", che, come più sopra approfondito, partiva dal collocare "il concepito" in una posizione potenzialmente conflittuale con la donna incinta e i suoi diritti, ed è stato ulteriormente articolato nelle proposte di riforma in Polonia, recependo la costruzione dell'aborto come «atto di uccidere un bambino non ancora nato» e per questo da vietare in modo assoluto.

Le eccezioni alla punibilità dell'aborto si fondano, infatti, su assunti non esplicitati su come le donne devono comportarsi sessualmente, imponendo un codice che lo stato implementa per mezzo di un accesso selettivo all'aborto delle donne: limitando l'accesso all'aborto ai soli casi di gravidanza conseguente allo stupro, si veicola la visione per la quale le donne e le ragazze che non consentono al sesso sono ritenute meritevoli di beneficiare dell'aborto, perché non hanno scelto di avere rapporti sessuali e dunque possono sottrarsi ad una gravidanza indesiderata; coloro che invece si trovano in stato di gravidanza a seguito di rapporti sessuali scelti non sono ritenute meritevoli e sono così esposte, come implicita punizione, ad un aborto clandestino e verosimilmente insicuro per la loro salute.

Allo stigma prodotto dall'inasprimento del divieto penale si aggiunge, inoltre, la narrazione stereotipata veicolata nel contesto del contenzioso internazionale da parte delle organizzazioni della società civile impegnate sul tema della salute sessuale e riproduttiva delle donne e spesso recepita nelle decisioni²¹. Pur richiamando, infatti, l'attenzione sulle violazioni dei diritti umani causate dalle restrizioni dell'accesso all'aborto, si è diffusa progressivamente nelle argomentazioni l'immagine della bambina-vittima costretta a

²¹ L'orientamento delle Corti regionali per la tutela dei diritti umani rimane più conservatore se confrontato con i rilievi del Comitato CEDAW, che da tempo censura le disposizioni che consentono l'obiezione di coscienza senza garantire una via di accesso alternativa all'interruzione di gravidanza e ha criticato aspramente gli ordinamenti che richiedono l'autorizzazione del coniuge per poter procedere ad aborto. Si veda Comitato CEDAW, Concluding Comments: Croazia, UN Doc. A/53/38 del 15 maggio 1998, par. 109; Polonia, UN Doc. CEDAW/C/POL/CO/6 del 2 febbraio 2007, par. 25. Comitato CEDAW, Concluding Comments: Turchia, UN Doc. A/52/38/Rev.1 del 12 agosto 1997, par. 196; Indonesia, UN Doc. CEDAW/C/IDN/CO/5 del 10 agosto 2007, par. 16. Una posizione analoga è stata assunta dal Comitato dei diritti del fanciullo con riferimento alla necessità di autorizzazione da parte dei genitori: si veda Comitato per i diritti del fanciullo, Concluding Observations: Kyrgyzstan, UN Doc. CRC/C/15/Add.127 del 9 agosto 2000, par. 45.

rapporti sessuali non consenzienti e per questo legittimata ad accedere all'aborto²².

Questa prospettiva appare problematica in quanto rischia di contribuire a restringere il novero di circostanze in cui l'aborto è percepito e riconosciuto come accettabile, lasciando fuori da tale riconoscimento le esperienze delle donne che decidono di abortire, ad esempio, a seguito di sesso volontario senza finalità procreative, e ciò senza particolari sofferenze, anche per motivi economici.

Corollario di questa prospettiva, come dimostra l'esperienza del Salvador, è il rafforzamento dello stigma che propone una visione delle donne come potenziali nemiche del feto e le respinge in una situazione di esclusione dalla piena accettazione sociale (E. Goffman, 2003-2012), da sottoporre, di conseguenza, ad un disciplinamento serrato nella dimensione pubblica e in quella privata, privando di efficacia anche le politiche che gli stessi ordinamenti implementano in tema di prevenzione della violenza maschile nei confronti delle donne in attuazione degli obblighi internazionali.

Le leggi penali sull'aborto e il contenzioso strategico riproducono, in definitiva, un'immagine di una donna socialmente inadeguata o socialmente pericolosa, così condizionando il mondo nel quale vivono, dal momento che, come scrive Rebecca J. Cook (2014, 349),

Le leggi generalmente attribuiscono immoralità alle donne che ricorrono all'aborto, così marcando loro come minacce per i valori della loro società, esacerbando i pregiudizi contro di loro. Criminalizzando l'aborto lo stato stigmatizza le donne, minando le loro capacità, a mette in discussione la loro sessualità e i loro ruoli sociali. Lo stato in tal modo ulteriormente subordina e marchia le donne, provoca ostilità nei loro confronti e un *animus* basato sul genere.

Tale contesto alimenta e aggrava la diffusione della violenza maschile contro le donne, vanificando l'efficacia degli strumenti giuridici predisposti, giun-

²² Queste argomentazioni si trovano ad esempio in HR Committee, K.L. c. Peru, Communication N. 1153/2003, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1153/2003; CEDAW Committee, L.C. c. Peru, Communication No. 22/2009, U.N. Doc. CEDAW/C/50/D/22/2009; HR Committee, L.M.R. c. Argentina, Communication No. 1608/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1608/2007; Inter-Am. C.H.R. X and XX c. Colombia, MC-270/09, (2011); Inter-Am. C.H.R., Paulina Ramirez c. Mexico, Case 161-02, Report No. 21/07, Friendly Settlement (2007). Non sono, inoltre, estranee alla giurisprudenza nazionale: R. v. Bourne [1938] 3 All E.R. 615 (Crown Court of England and Wales); Attorney General v. X, [1992] I.E.S.C. 1 (Supreme Court of Ireland); Corte Suprema de Justicia de la Nación [Supreme Court] 2012, F., A.L., Expediente Letra "F," No. 259, Libro XLVI, (Arg.); Corte Constitucional 2008, Sentencia T-209/08 (Colombia). Da ultimo, hanno trovato spazio anche dinanzi alla Corte europea per i diritti umani e le libertà fondamentali nel caso P. e S. c. Polonia 2012, ricorso n. 57375/08.

gendo a legittimare azioni denigratorie nei confronti delle donne che decidono di abortire, ed impedisce ancora alle donne, dopo oltre quarant'anni dalle prime regolamentazioni, di spostare l'analisi e la rivendicazione politica femminista dal piano del rimedio (l'aborto) a quello del problema politico, vale a dire il mantenimento del corpo femminile ancora soggiacente alla sessualità maschile (C. Lonzi, 1976).

Riferimenti bibliografici

- AMNESTY INTERNATIONAL (2018), *El Salvador: Release of woman jailed for stillbirth must signal end of total abortion ban*, disponibile all'indirizzo <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/el-salvador-release-of-woman-jailed-for-stillbirth-must-signal-end-of-total-abortion-ban/>.
- BOCCHETTI Alessandra (1995), *Cosa vuole una donna. Storia, politica, teoria. Scritti 1981/1995*, La Tartaruga, Milano.
- BOLAND Reed, KATZIVE Laura (2008), *Developments in laws on induced abortion: 1998-2007*, in "International Family Planning Perspectives", 34, 3, pp. 110-20.
- CASADEI Thomas (2016), *Giusfemminismo: profili teorici e provvedimenti legislativi*, in "Notizie di politeia", pp. 32-45.
- CASADO GONZALES María (2014), *Sobre el aborto: a propósito del Proyecto de Ley Orgánica sobre "La protección del concebido y los derechos de la mujer embarazada"*, in "Derecho y salud", 24, n. Extra 1, pp. 6-18.
- CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS (2001), *Political process and abortion legislation in El Salvador: A human rights analysis*, disponibile all'indirizzo <http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/persecuted1.pdf>.
- CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS (2006), *Mexico admits responsibility for denying child rape victim's rights: Landmark settlement reached in case of 13-year-old Mexican rape victim denied abortion*, disponibile all'indirizzo <http://reproductiverights.org/en/press-room/mexico-admits-responsibility-for-denying-child-rape-victims-rights>.
- CENTRE FOR REPRODUCTIVE RIGHTS (2014), *Marginalized, persecuted and imprisoned: The effects of El Salvador's total criminalization of abortion*, disponibile all'indirizzo <http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/El-Salvador-CriminalizationOfAbortion-Report.pdf>.
- CHEŁSTOWSKA Agata (2011), *Stigmatisation and commercialisation of abortion services in Poland: Turning sin into gold*, in "Reproductive Health Matters", 19, 37, pp. 98-106.
- COMITATO CEDAW (1999), *Raccomandazione generale n. 24: articolo 12 della Convenzione (Donne e salute)*, disponibile all'indirizzo http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/GEC/4738&Lang=en.
- COMITATO CEDAW (2014), *Concluding observations on Peru*, CEDAW/C/PER/CO/7-8, disponibile all'indirizzo <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhss1YTn0qfX85YJz37paIgUAfEe7sQyuxQJ3QyeRkFl2%2fStGJh0UW8F5HDvuhJQlKyx7VUfQoGdLFeHOPL7%2f0W537t74m%2bpi4wsHPcEK7pYjPku1TvrY7EBzWCmg86RglmQ%3d%3d>.

- COMITATO CEDAW (2017), *Concluding observations on El Salvador*, disponibile all'indirizzo <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21170&LangID=E>.
- CORNELL Drucilla (1995), *The imaginary domain: Abortion, pornography, and sexual harassment*, Routledge, New York.
- D'ELIA Cecilia (2008), *L'aborto e la responsabilità. Le donne, la legge, il contrattacco maschile*, Ediesse, Roma.
- D'ELIA Cecilia, SERUGHETTI Giorgia (2017), *Libere tutte. Dall'aborto al velo, donne nel nuovo millennio*, minimum fax, Roma.
- DUDEN Barbara (1994), *Il corpo della donna come luogo pubblico: sull'abuso del concetto di vita*, Bollati Boringhieri, Milano.
- FACCHI Alessandra (2012), *A partire dall'eguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto*, in "AboutGender", 1.
- FEDERICI Silvia (2015), *Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Mimesis, Milano.
- GOFFMAN Ervin (2003), *Stigma. L'identità negata*, Ombre Corte, Verona.
- GRAZIOSI Marina (1993), *Infirmis sexus: la donna nell'immaginario penalistico*, in "Democrazia e diritto", 2, pp. 99-143.
- HUMAN RIGHTS WATCH (2005), *International human rights law and abortion in Latin America*, disponibile all'indirizzo <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/wrd/wrd0106/wrd0106.pdf>.
- JANUWALLA Alia (2016), *Human rights law and abortion in El Salvador*, in "Health and Human Rights Journal", disponibile all'indirizzo: <https://www.hhrjournal.org/2016/08/human-rights-law-and-abortion-in-el-salvador/>.
- KELLY Lisa M. (2014), *Reckoning with narratives of innocent suffering in transnational abortion litigation*, in COOK Rebecca J., ERDMAN Joanna N., DICKENS Bernard M., a cura di, *Abortion law in transnational perspective. Cases and controversies*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, pp. 304-26.
- KELLY Liz (1988), *Surviving sexual violence*, Polity Press, Cambridge.
- LONZI Carla (1976), *È già politica*, Scritti di Rivolta femminili, Milano.
- LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO (1987), *Non credere di avere dei diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- LUKER Sharon (1997), *Dubious conceptions: The politics of teenage pregnancy*, Harvard University Press, Cambridge.
- MACKINNON Catherine A. (1983), *Feminism, marxism, method and the State: Toward a feminist jurisprudence*, in "Signs", 8, pp. 635-58.
- MACKINNON Catherine A. (1989), *Toward a feminist theory of the state*, Harvard University Press, Cambridge.
- MANCINI Susanna (2013), *Un affare di donne. L'aborto tra libertà eguale e controllo sociale*, Cedam, Padova.
- MARTIN Sheila L. (1987), *Morgentaler v. The Queen in the Supreme Court of Canada*, in "Canadian Journal on Women and Law", 6, p. 422.
- MINOW Martha (1990), *Making all the difference*, Cornell University Press, Ithaca.
- MISHTAL Joanna (2015), *The politics of morality. The church, the state, and reproductive rights in postsocialist Poland*, Ohio University Press, Athens.

- MORENO CARRASCO Francisco, RUEDA GARCIA Luis (2004), *Código Penal de El Salvador Comentado*, Consejo Nacional de la Judicatura, Tomo 1, San Salvador.
- NAZIONI UNITE (1995), *Report of the Fourth World Conference on Women*, disponibile all'indirizzo <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf>.
- NAZIONI UNITE (2014), *Reproductive rights are human rights. A handbook for national human rights institutions*, New York.
- NICCOLAI Silvia (2016), *Aborto: l'ambigua liberazione dalla "natura"*, in "Medicina nei secoli arte e scienza", 28, 1, pp.103-22.
- OLSEN Frances E. (1990), *Feminism and critical legal theory: An American perspective*, in "The International Journal of Sociology of Law", 18, 2, pp. 199-215.
- PERINI Lorenza (2010), *Quando la legge non c'era. Storie di donne e aborti clandestini prima della legge 194*, in "Storicamente", 6, 7, disponibile all'indirizzo https://storicamente.org/aborto_clandestino.
- PITCH Tamar (1993), *¿Soberanos/as o Ciudadanos/as?*, in "Mientras Tanto", 54, pp. 77-96.
- PITCH Tamar (1998), *Un diritto per due*, il Saggiatore, Milano.
- PITCH Tamar (2004), *I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, Giappichelli, Torino.
- RUSSELL Diana E. H., VAN DE VEN Nicole (1976), *Crimes against women: Proceedings of the international tribunal*, Russel Publications, Berkeley.
- SIMONE Anna, BOIANO Ilaria, a cura di (2018), *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, argomentazione, interpretazione*, Efesto edizioni, Roma.
- STANG DAHL Tove (1986), *Women's law. An introduction to feminist jurisprudence*, Norwegian University Press, Oslo.
- SZELEWA Dorota (2016), *Killing 'unborn children'? The Catholic Church and abortion law in Poland since 1989*, in "Social & Legal Studies", 25, 6, pp. 741-64.
- TARACENA Rosario (2002), *Social actors and discourse on abortion in the Mexican press: The Paulina case*, in "Reproductive Health Matters", 10, pp. 103-10.
- VIRGILIO Maria (2013), *Una lettura critica del decreto legge n. 93/2013*, in BOZZOLI Alessandra, MERELLI Maria, RUGGERINI Maria Grazia, a cura di, *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma.
- VIRGILIO Maria (1997), *Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto*, in "Quaderni di critica del diritto", 5.
- ZAMPAS Christina, GHER Jaime M. (2008), *Abortion as a human right. International and regional standards*, in "Human Rights Law Review", 8, 2, pp. 249-94.

